

**Determinazione del Dirigente
del Servizio Valutazione Impatto Ambientale**

N. 67 – 29425/2011

OGGETTO: Progetto: *Modifica di impianto di recupero di rifiuti in procedura semplificata art. 216 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.*
Comune: *Torino*
Proponente: *Di Pietrantonio & C. s.r.l.*
Procedura: *Fase di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.*
Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

**Il Dirigente del Servizio
Valutazione Impatto Ambientale**

Premesso che:

- in data 20/05/2011, la Società Di Pietrantonio & C. s.r.l. con sede legale in Torino, Via Reiss Romoli n. 122/5z, Partita IVA 04918900012, ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*", relativamente al progetto di "*Modifica di impianto di recupero di rifiuti in procedura semplificata art. 216 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.*", in quanto rientrante nella seguente categoria progettuale dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i.:
 - ✓ n. 32 ter "*impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";
- in data 09/06/2011 è stato pubblicato all'Albo Pretorio provinciale l'avviso al pubblico recante la notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto di cui sopra (allegati alla domanda di avvio della fase di verifica) e dell'individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;
- con nota prot. n. 513463 del 14/06/2011 è stato richiesto ai soggetti individuati ai sensi dell'art. 9 della l.r. 40/98 e s.m.i. di fornire pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell'istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto entro il 25/07/2011, ricordando che qualora non si fossero ricevute segnalazioni entro tale data si sarebbe dato per acquisito l'assenso di tali soggetti all'esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale prevista dall'art.12 della l.r. 40/98 e s.m.i.

Rilevato che:

Localizzazione e Stato di fatto

- l'area oggetto dell'intervento si trova nel Comune di Torino in Via Reiss Romoli n. 122/5z;

- la società Di Pietrantonio & C. s.r.l. è iscritta al Registro delle Imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e del DM 05/02/1998 e s.m.i. in quarta classe (superiore o uguale a 6.000 t e inferiore a 15.000 t di rifiuti trattati annualmente) con il numero 806/2008;
- i rifiuti attualmente recuperati (operazioni R13 ed R5) per una quantità ritirata annualmente di 4.000 t/a sono individuati dal DM 05/02/1998 e s.m.i.:
 - punto 7.6 “conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro a volo”;
- il sito, per una superficie totale di circa 15.000 mq, risulta suddiviso in aree distinte per le caratteristiche delle attività/operazioni in esse effettuate:
 - Uffici circa 100 mq
 - Deposito mezzi, magazzino e attrezzatura varia di circa 600 mq
 - Area di lavorazione bitume circa 250 mq
 - Area lavorazione calcestruzzo circa 300 mq
 - Piazzale di messa in riserva circa 1.800 mq
 - Piazzale di stoccaggio della materia recuperata circa 700 mq
 - Il rimanente è zona transito e logistica

Proposta progettuale

- gli interventi di modifica al sito prevedono una riconfigurazione dell'area dedicata alle operazioni di recupero e l'incremento dei quantitativi annui di rifiuti movimentati;
- è prevista l'introduzione dei codici CER individuati al punto 7.1 “rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto” (operazioni R13 ed R5);
- è previsto un incremento di rifiuti movimentati (tipologie 7.1 e 7.6) fino alla quantità massima ritirata annualmente di 14.900 t;

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- nota prot. n. 67518 dell'11/07/2011 di ARPA Piemonte;

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo:

- la proposta progettuale risulta modifica sostanziale rispetto all'iscrizione al registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e del DM 05/02/1998 e s.m.i. attualmente in essere;
- ai fini dell'esercizio dell'attività è indispensabile che venga approvato il piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche ai sensi del Regolamento Regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R;
- ai sensi dell'art. 5 del “Regolamento del procedimento relativo alle comunicazioni di inizio attività per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art. 33 del d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (ora art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.)”, sono presupposti indispensabili all'esercizio dell'attività la costruzione dell'impianto e delle opere e infrastrutture connesse, ove

richieste dal tipo di attività di recupero, che siano state ultimate e siano agibili per lo svolgimento di attività;

2. dal punto di vista della pianificazione territoriale:

Vincoli

- l'area oggetto dell'intervento ricade in fascia C "Area di inondazione per piena catastrofica" del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) dell'autorità di bacino del Fiume Po, per quanto concerne il Fiume Stura di Lanzo e risulta essere inserita parte in classe III sottoclasse b2b(P) (carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica); per tale aspetto si evidenzia che su tutto il territorio comunale si applicano le "norme geologiche generali di tutela, P.A.I. e vincolo idrogeologico" contenute nell'allegato B alle N.U.E.A. approvate con la variante strutturale 100 al P.R.G.C.;

Pianificazione Comunale

- l'area ricade in Zona Urbana di trasformazione ambito 5.3 (art. 7 – 15 N.U.E.A. scheda n. 5.3);
- al fine dell'esercizio dell'impianto, in sede di modifica dell'iscrizione, dovrà essere prodotto certificato di compatibilità urbanistica da parte del Comune di Torino che attesti la compatibilità dell'impianto con lo strumento urbanistico comunale vigente;

3. dal punto di vista progettuale e tecnico:

- ridefinire il diagramma di flusso di pag 9 della relazione tecnica evidenziando con chiarezza per le due tipologie di rifiuto (7.1 e 7.6) le operazioni svolte;
- per le tipologie 7.1, 7.6 necessario che la Società fornisca precisazioni su quali siano le procedure gestionali per l'esecuzione del test di cessione al fine di un successivo conferimento di partite di materiale rispondente alle specifiche di legge;
- per la tipologia 7.1, in relazione alla dichiarazione di effettuare operazioni di recupero di cui alla codifica R5, considerato che la materia prima secondaria dovrà avere caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 5205 del 15/7/2005, è necessario che la Società specifichi quali siano le caratteristiche dell'impianto di frantumazione utilizzato al fine di poter rispettare quanto previsto nell'allegato menzionato. Tale precisazione va puntualmente riferita al raggiungimento dei criteri fissati dalla circolare, prevedendo modalità specifiche ai fini del raggiungimento delle percentuali massime previste di materiali estranei nonché delle concentrazioni riferite alle diverse frazioni granulometriche. A tal fine occorre che produca gli esiti di una prova eseguita su un campione rappresentativo;
- per la tipologia 7.1 occorre definire l'area di stoccaggio dei rifiuti in uscita dalla fase di triturazione/vagliatura ed in attesa della certificazione analitica. Essa dovrà essere sufficiente a stoccare la quantità di rifiuti movimentati in funzione della frequenza di esecuzione del test di cessione;

4. dal punto di vista ambientale:

Emissioni in atmosfera

- l'impianto di produzione conglomerati bituminosi è autorizzato in via ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. con determinazione del Dirigente del Servizio Qualità dell'Aria della Provincia di Torino n. 179 – 47604/2010;

- si hanno evidenza di numerosi esposti a causa delle molestie olfattive arrecate derivanti dall'impianto; occorre dunque chiarire se la modifica richiesta porterà ad un aumento produttivo del conglomerato bituminoso, (in termini di quantità di materiale trattato, di ore di funzionamento del forno, etc.);
- si ritiene che gli automezzi impiegati durante la fase di trasporto dovranno essere dotati di teloni di copertura del materiale;
- dalla relazione tecnica si evince che è presente un impianto di produzione calcestruzzo a cui saranno avviate parte delle m.p.s. derivanti dal trattamento della tipologia di rifiuto 7.1; agli atti tale impianto non risulta autorizzato e dunque dovrà essere presentata al Servizio Qualità dell'Aria della Provincia di Torino domanda di adesione all'autorizzazione in via generale per le emissioni in atmosfera provenienti da "impianti di betonaggio, produzione calcestruzzo confezionato e impianti produzione conglomerati bituminosi" ai sensi dell'art 272 comma 3 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. (D.G.R. n. 71-16738 del 17/02/1997 come modificata da D.D. n. 347 del 3 luglio 2000) scricabile al sito http://www.provincia.torino.it/ambiente/modulistica/qualita_aria/index;

Gestione acque meteoriche e reflui

- ai sensi del Regolamento Regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R e s.m.i. la Società Di Pietrantonio & C. s.r.l. ha presentato, al Servizio Gestione Risorse Idriche della Provincia di Torino, il Piano di prevenzione e gestione delle acque in data 19/11/2010 (Prot. prov. n. 960720 del 26/11/2011) e successive integrazioni che tengono conto del presente progetto;
- è in corso l'istruttoria l'approvazione del piano medesimo;

Rumore

- dovrà essere presentata una valutazione previsionale di impatto acustico ai sensi della D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004;
- si ritiene che dovrà essere prevista una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni che verranno condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione.

Ritenuto che:

- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame;
- sono tuttavia necessarie alcune valutazioni di carattere progettuale e gestionale che possono migliorare le prestazioni ambientali dell'impianto, di cui dovrà essere dato riscontro, da parte del proponente, nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;
- le ricadute ambientali determinate dal progetto in argomento possano essere adeguatamente risolte con specifiche prescrizioni, vincolanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni e della realizzazione dell'intervento;
- di poter escludere, pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:

Prescrizioni relative ad adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dei successivi iter autorizzativi:

- dovrà essere prodotto certificato di compatibilità urbanistica da parte del Comune di Torino che attesti la compatibilità dell'impianto con lo strumento urbanistico comunale vigente;
- ridefinire il diagramma di flusso di pag 9 della relazione tecnica evidenziando con chiarezza per le due tipologie di rifiuto (7.1 e 7.6) le operazioni svolte;
- per le tipologie 7.1 e 7.6 fornire precisazioni su quali siano le procedure gestionali per l'esecuzione del test di cessione al fine di un successivo conferimento di partite di materiale rispondente alle specifiche di legge;
- per la tipologia 7.1, in relazione alla dichiarazione di effettuare operazioni di recupero di cui alla codifica R5, considerato che la materia prima secondaria dovrà avere caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 5205 del 15/7/2005, è necessario specificare quali siano le caratteristiche dell'impianto di frantumazione utilizzato al fine di poter rispettare quanto previsto nell'allegato menzionato. Tale precisazione va puntualmente riferita al raggiungimento dei criteri fissati dalla circolare, prevedendo modalità specifiche ai fini del raggiungimento delle percentuali massime previste di materiali estranei nonché delle concentrazioni riferite alle diverse frazioni granulometriche. A tal fine occorre che produca gli esiti di una prova eseguita su un campione rappresentativo;
- per la tipologia 7.1 definire l'area di stoccaggio dei rifiuti in uscita dalla fase di triturazione/vagliatura ed in attesa della certificazione analitica. Essa dovrà essere sufficiente a stoccare la quantità di rifiuti movimentati in funzione della frequenza di esecuzione del test di cessione;
- presentare una valutazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004;
- chiarire se la modifica richiesta porterà ad un aumento produttivo del conglomerato bituminoso, (in termini di quantità di materiale trattato, di ore di funzionamento del forno, etc.);
- presentare al Servizio Qualità dell'Aria della Provincia di Torino domanda di adesione all'autorizzazione in via generale per le emissioni in atmosfera provenienti da "impianti di betonaggio, produzione calcestruzzo preconfezionato e impianti produzione conglomerati bituminosi" ai sensi dell'art 272 comma 3 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. (D.G.R. n. 71-16738 del 17/02/1997 come modificata da D.D. n. 347 del 3 luglio 2000) scrivibile al sito http://www.provincia.torino.it/ambiente/modulistica/qualita_aria/index;

Prescrizioni per la realizzazione/gestione dell'opera

- il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Valutazione di Impatto Ambientale della Provincia di Torino;
- adottare ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;
- lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso all'impianto deve avere durata inferiore all'anno;
- prevedere la bagnatura dei cumuli e dei piazzali almeno con cadenza settimanale;
- gli automezzi impiegati durante la fase di trasporto dovranno essere dotati di teloni di copertura del materiale;

- tutte le prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione, verranno individuate nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;

Prescrizioni per il monitoraggio in fase di esercizio

- prevedere una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni finora condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

Adempimenti

- all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98;
- il Direttore dei lavori deve trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella presente Determinazione;

Visti:

- i pareri giunti e depositati agli atti;
- la L.R. 40/98 e smi *"Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione"*;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 *"Norme in materia ambientale"*;
- Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;
-

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98, il progetto di *"Modifica di impianto di recupero di rifiuti (inerti) in procedura semplificata art. 216 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i."* presentato dalla Società Di Pietrantonio & C. s.r.l. con sede legale in Torino, Via Reiss Romoli n. 122/5z, Partita IVA 04918900012, dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi), subordinatamente alle condizioni espresse in premessa che dovranno essere opportunamente verificati nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto;

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Provincia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 04/08/2011

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Molina
(f.to in originale)